

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 99 del 29.11.2011 e parzialmente
modificato ed integrato con delibera del C.C.
n. 4 del 17.04.2013**

Indice

<i>Art.1 – Oggetto del regolamento</i> -----	2
<i>Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito</i> -----	3
<i>Art.3 – Presupposto dell'imposta</i> -----	3
<i>Art.4 – Definizione di struttura ricettiva</i> -----	3
<i>Art.5 – Soggetto attivo</i> -----	3
<i>Art.6 – Soggetto passivo</i> -----	3
<i>Art.7 – Misura dell'imposta</i> -----	3
<i>Art.8 – Esenzioni</i> -----	4
<i>Art.9 – Versamenti</i> -----	4
<i>Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive</i> -----	5
<i>Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento</i> -----	5
<i>Art.12 – Sanzioni ed interessi</i> -----	5
<i>Art.13 – Riscossione coattiva</i> -----	5
<i>Art.14 – Rimborsi</i> -----	5
<i>Art.15 – Contenzioso</i> -----	6
<i>Art.16 – Disposizioni transitorie</i> -----	6

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sorrento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Sorrento. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione della città, di manutenzione della città, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.

Art.3 – Presupposto d'imposta

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sorrento, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art.4 – Definizione di struttura ricettiva

Tra le strutture ricettive sono comprese:

- a. le strutture alberghiere;
- b. i campeggi;
- c. le strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva;
- d. le strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione;
- e. i residence;
- f. gli agriturismi.

Art.5 – Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sorrento.

Art.6 – Soggetto passivo

Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Art.7 – Misura dell'imposta

L'imposta è dovuta per ciascun giorno di pernottamento e per ciascun soggetto nelle seguenti misure stabilite con riferimento alle diverse strutture ricettive, definite dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti nonché del conseguente prezzo del soggiorno:

Strutture alberghiere	
Classificazione	Imposta
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1,00
<i>4 stelle</i>	€ 1,50
<i>5 stelle</i>	€ 2,00

Campeggi	
Classificazione	Imposta
<i>Unica</i>	€ 1,00

Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva
--

Classificazione	Imposta
<i>Ostelli</i>	€ 1,00

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione	
Classificazione	Imposta
<i>Bed & Breakfast professionali</i>	€ 1,50
<i>Bed & Breakfast non professionali</i>	€ 1,50
<i>Affittacamere professionali</i>	€ 1,50
<i>Affittacamere non professionali</i>	€ 1,50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1,50

Residence	
Classificazione	Imposta
<i>Unica</i>	€ 1,50

Agriturismo	
Classificazione	Imposta
<i>Unica</i>	€ 1,00

Per gli anni successivi al 2012 le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art.8 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Sorrento;
- i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i diciotto anni di età;
- gli autisti di pullman turistici che prestano la propria attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- le guide e gli accompagnatori che prestano la propria attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- i soggetti ospitati dal Comune di Sorrento in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio.

Le esenzioni di cui sopra sono subordinate alla presentazione, da parte dei soggetti interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita documentazione comprovante il diritto all'esenzione.

Art.9 – Versamento

Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.

Il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Sorrento gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, in una delle seguenti modalità:

- mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- con procedura informatica predisposta dal Comune e messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;
- mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti a dichiarare al Comune di Sorrento il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta.

La dichiarazione, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, deve essere trasmessa, secondo le modalità stabilite dall'Ente, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento.

Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento

Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima della data dell'accesso.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi pari o inferiore ad euro quindici.

Art.12 – Sanzioni ed interessi

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta non versata. In caso di ritardo non superiore a quattordici giorni, la predetta sanzione si applica nella misura di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 ad € 500,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.13 – Riscossione coattiva

Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali.

Art.14 – Rimborsi

Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La

compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.

In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somma da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento.

In ogni caso, non si fa luogo a rimborso per importi pari o inferiore ad euro quindici.

Art.15 – Contenzioso

Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Art.16 – Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 2 nonché dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento, relativi al primo mese di applicazione dell'imposta, si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il quindici giugno 2012.